



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 43

Roma, 29 gennaio 2020

**34.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Tommaso ROSSI - atleta**
- **Tommaso AMBROGI - atleta**
- Tommaso PEDRINI - atleta**

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

TOMMASO ROSSI *in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica di indizione ai campionati 2019/20 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver aderito, benché regolarmente convocato dal Selezionatore per la Selezione Maschile Under 15 indoor del CT Fipav di Piacenza, alla partecipazione al programma delle sedute di allenamento ed agli impegni agonistici in vista della manifestazione sportiva Trofeo dei Territori organizzato dal Comitato Regionale Fipav dell'Emilia Romagna da disputarsi a Cesenatico (FC) nei giorni 25 e 26 maggio 2019 revocando la propria disponibilità a pochi giorni dall'inizio della manifestazione senza adeguata e valida giustificazione, come da atto della conclusione delle indagini del 5 novembre 2019 ritualmente notificato;*

TOMMASO AMBROGI *in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica di indizione ai campionati 2019/20 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver aderito, benché regolarmente convocato dal Selezionatore per la Selezione Maschile Under 15 indoor del CT Fipav di Piacenza,*



alla partecipazione al programma delle sedute di allenamento ed agli impegni agonistici in vista della manifestazione sportiva Trofeo dei Territori organizzato dal Comitato Regionale Fipav dell'Emilia Romagna da disputarsi a Cesenatico (FC) nei giorni 25 e 26 maggio 2019 revocando la propria disponibilità a pochi giorni dall'inizio della manifestazione senza adeguata e valida giustificazione, come da atto della conclusione delle indagini del 5 novembre 2019 ritualmente notificato;

TOMMASO PEDRINI *in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica di indizione ai campionati 2019/20 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver aderito, benché regolarmente convocato dal Selezionatore per la Selezione Maschile Beach Volley del CT Fipav di Piacenza, alla partecipazione al programma delle sedute di allenamento ed agli impegni agonistici in vista della manifestazione sportiva Trofeo dei Territori organizzato dal Comitato Regionale Fipav dell'Emilia Romagna da disputarsi a Cesenatico (FC) nei giorni 25 e 26 maggio 2019 revocando la propria disponibilità a pochi giorni dall'inizio della manifestazione senza adeguata e valida giustificazione, come da atto della conclusione delle indagini del 5 novembre 2019 ritualmente notificato.*

OSSERVA

Con esposto datato 15/10/2019, il Presidente del Comitato Territoriale Fipav di Piacenza denunciava alla Procura Federale Fipav la condotta antiregolamentare tenuta dagli atleti Tommaso Rossi, Tommaso Ambrogi e Tommaso Pedrini per non aver aderito, benché regolarmente convocati dal Selezionatore per la Selezione Maschile Under 15 indoor e Beach Volley del CT Fipav di Piacenza, alla partecipazione delle sedute di allenamento e degli impegni agonistici in vista della manifestazione sportiva Trofeo dei Territori organizzato dal Comitato Regionale Fipav dell'Emilia Romagna da disputarsi a Cesenatico (FC) nei giorni 25 e 26 maggio 2019.

L'esponente rappresentava come gli odierni incolpati avessero revocato la propria già manifestata disponibilità solo pochi giorni prima (il 19 maggio 2019 gli atleti Rossi e Ambrogi ed il 23 maggio 2019 l'atleta Pedrini) dell'inizio della manifestazione (25 e 26 maggio 2019) senza adeguata e valida giustificazione.

Acquisita in via istruttoria la relazione con la quale gli operatori dell'area tecnica - sigg.ri Emanuele Mangione e Francesco Perelli, rispettivamente Selezionatore Maschile Under 15 e Selezionatore di Beach Volley Maschile – rapportavano le modalità e la



tempistica di revoca della disponibilità degli odierni prevenuti, la Procura Federale notificava agli stessi l'avviso di conclusione delle indagini.

Gli atleti Tommaso Rossi e Tommaso Ambrogi, tramite i propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e Tommaso Pedrini, tramite il difensore di fiducia, Avv. Luca Tosini, facevano pervenire memorie difensive con le quali argomentavano in ordine al contegno tenuto. Il solo Pedrini nel proprio libello difensionale chiedeva, se pur in via subordinata, l'applicazione di sanzione su richiesta e senza incolpazione ex art. 53 Reg. Giur. proponendo, in via alternativa, la sanzione del richiamo, dell'ammonizione, dell'ammonizione con diffida o comunque una sanzione limitata nel minimo editale.

Conclusa l'attività di indagine da parte dell'Ufficio della Procura Federale, che non aderiva alla richiesta di patteggiamento, tutti gli incolpati venivano deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 29/1/2020.

A tale udienza, compariva il Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico di tutti i prevenuti, mentre per quest'ultimi nessuno compariva.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale risultano provati e non sono stati oggetto di smentita da parte di tutti e tre gli atleti incolpati.

Nei propri atti difensivi, infatti, i sig.ri Rossi, Ambrogi e Pedrini non hanno negato di aver comunicato la revoca della propria disponibilità a partecipare alla Selezione Maschile Under 15 indoor e Beach Volley del CT Fipav di Piacenza solo a pochi giorni dall'inizio della manifestazione stessa, ma hanno tentato – condendo in alcuni casi i propri atti con sterili ed infondate eccezioni in ordine alla modalità di trasmissione degli atti federali, correttamente eseguita dalla Procura Federale - di giustificare il proprio contegno in virtù di sopravvenuti motivi di studio.

L'argomentazione difensiva, benchè di carattere fortemente suggestivo, non coglie nel segno e non può qualificarsi scriminante né semplicemente attenuante della condotta antiregolamentare posta in essere.



Ed invero, dall'esame della relazione versata in atti dai Selezionatori – sig.ri Emanuela Mangione e Francesco Perelli – emerge come gli atleti (ed i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi) avessero dato, già nel mese di Gennaio 2019, la propria piena disponibilità alla partecipazione ad un Torneo da disputarsi nei giorni del 25 e 26 maggio 2019 essendo ben a conoscenza di tutti gli impegni che la Selezione degli atleti scelti avrebbe dovuto affrontare in previsione delle gare del 25/26 maggio.

Sempre dalla lettura di tale relazione si evidenzia come la revoca della disponibilità, a meno di una settimana dell'evento sportivo, manifestata dall'atleta Rossi fosse da riferirsi ad asseriti problemi relazionali con i compagni della Selezione e in relazione alla volontà di giocare in altro ruolo, mentre quella addotta dagli atleti Ambrogi e Pedrini fosse riferita ad impegni scolastici.

Gli atleti ed i genitori degli stessi conoscevano bene, al momento dell'assunzione dell'impegno e con ben 5 mesi di anticipo, tutto il programma logistico-organizzativo dell'evento ben sapendo che il Torneo si sarebbe svolto in concomitanza del termine della stagione scolastica ove si svolgono solitamente la maggior parte delle verifiche finali.

Se è da sanzionare, dunque, il contegno dell'atleta Rossi il cui genitore confessa apertamente *“di non aver cercato un confronto con l'allenatore per informarlo della situazione di disagio che viveva il ragazzo all'interno del gruppo”* comunicando la revoca di disponibilità solo a pochissimi giorni dall'inizio del Torneo, analoga emenda meritano gli altri due prevenuti che hanno comunicato la propria indisponibilità alla partecipazione in maniera assolutamente tardiva.

E' opportuno ricordare come la Selezione non solo si compone di atleti che vengono scelti (appunto) *“a discapito”* di altri ragazzi cui di fatto viene preclusa la possibilità di vivere un'importante esperienza sportiva formativa e di crescita, ma che richiede uno sforzo logistico-organizzativo-sportivo da parte degli Organi federali e staff tecnici che rischiano di essere vanificati da contegni come quelli oggetto di contestazione. Circostanza che assume maggiore rilievo per il Torneo di Beach Volley dove l'improvvisa rinuncia di un atleta della coppia rischia di compromettere la partecipazione stessa al Torneo (i.e. eliminazione *“a tavolino”*).

La rinuncia degli atleti alla partecipazione alla manifestazione sportiva non è sostenuta da una valida giustificazione, è assolutamente intempestiva e, oltre ad essere irrispettosa



nei confronti degli altri atleti tesserati, degli staff tecnici, dei Selezionatori, si pone in aperto contrasto con la normativa Federale così come correttamente contestato nei rispettivi capi di incolpazione.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Tommaso Rossi, sig. Tommaso Ambrogio e sig. Tommaso Pedrini rispettivamente la sospensione da ogni attività federale per mesi due ciascuno.

Roma, 3 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 3 febbraio 2020